



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA**

La Corte riunita in camera di Consiglio in persona dei magistrati
 Dott.ssa Bianca La Monica Presidente rel.
 Dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
 Dott.ssa Daniela Troiani Consigliere

decidendo sul ricorso ex artt.702 bis c.p.c. e art 67 legge.218/2015 proposto da

_____ , in proprio e quale esercente la
 responsabilità genitoriale del figlio _____ , nato
 a New York (Stati Uniti d'America)

rappresentato e difeso dagli Avv. Alexander Schuster del Foro di Trento e
 dall'Avv. Livio Neri del Foro di Milano, presso lo studio di quest'ultimo
 elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita 30,

comunicato per notizia al

SINDACO DEL COMUNE DI _____ , quale **Ufficiale di Governo**,
 costituito in giudizio, e rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
 Stato di Milano, presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Milano, Via
 Freguglia, 1,

Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
 d'Appello di Milano che ha concluso (richiesta del _____) per il rigetto del
 ricorso.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. _____, cittadino italiano e naturalizzato statunitense, nato in _____, residente negli Stati Uniti e iscritto dal _____ all'Anagrafe dell'AIRE del Comune di _____ ha chiesto all'Ufficiale di stato civile del Comune di _____ la trascrizione dell'atto di nascita del minore _____, nato a New York _____, quale figlio adottivo proprio e del Sig _____ nato a _____, New York, il _____, e del correlato provvedimento di adozione.

Con comunicazione del _____, l'Ufficiale di stato civile del Comune di _____ rigettava la richiesta, ritenendo applicabile l'articolo 36, comma 4 della legge 184/1983 e, quindi, affermando la necessità del riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni.

2. Con ricorso ex artt. 702 *bis* c.p.c./67 legge 218/1995, il _____, nella duplice qualità in epigrafe indicata, si è rivolto a questa Corte d'Appello chiedendo:

*di riconoscere ad ogni effetto l'adozione piena e legittimante, pronunciata in data _____ dalla *Surrogate's Court* dello Stato di New York, contea di New York, USA, come attestata dal certificato di adozione _____ che attribuisce al minore _____ lo stato giuridico di figlio di _____

e di _____

*per gli effetti, di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _____ la trascrizione dell'atto di nascita del minore e del provvedimento di adozione;

*in via subordinata di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE ex art.267 TFUE per l'interpretazione dell'art.20, comma 1, del TFUE, letto congiuntamente al principio di non discriminazione per orientamento sessuale, in relazione alle norme italiane eventualmente ritenute ostative al pieno riconoscimento dello *status filiationis* e all'attribuzione della cittadinanza italiana e dell'Unione Europea.

3. Il ricorrente, sulla premessa della ritenuta assenza di legittimazione a contraddire in capo ad altri soggetti, ha comunque provveduto alla *litis denunciatio* nei confronti del Sindaco del Comune di _____, quale ufficiale di Governo, che si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto irritualmente proposto, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.

4. Alla udienza del _____, la difesa del ricorrente ha chiesto l'estromissione dal giudizio del costituito Sindaco del Comune di _____, in quanto privo di legittimazione e ha prodotto documenti che sono stati acquisiti.

Autorizzata ulteriore produzione e il deposito di note difensive, alla successiva udienza del _____, la Corte ha riservato la decisione.

5. Va innanzitutto esaminata la richiesta di "estromissione" dal giudizio del costituito Sindaco del Comune di _____, richiesta svolta dal ricorrente sulla premessa di non averlo convenuto in giudizio e di aver provveduto unicamente a notificargli il ricorso al fine di notificarlo, secondo il dichiarato intento di procedere ad una mera *litis denuntiatio*. Tale richiesta viene intesa dalla Corte come diretta a constatare il difetto di legittimazione passiva della parte costituita, essendo pacifico che l'"estromissione" in senso tecnico ricorre solo nelle ipotesi legali previste dal c.p.c. agli articoli 108, 109 e 111, comma 3, ipotesi tutte che esulano dal caso di specie.

5.1 La difesa erariale del Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha sostenuto nella autorizzata nota difensiva la legittimazione passiva, traendo argomenti dal fatto che il sindaco, nella veste di ufficiale di governo, agisce quale organo dello Stato e che in tale qualità sovrintende, tra l'altro, alla regolare tenuta dei registri dello stato civile; e dal fatto che anche il ricorso avverso il diniego di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, espresso dall'Ufficiale di stato civile, deve essere notificato al Sindaco quale ufficiale di Governo ex art. 1 DPR 396/2000.

Tale prospettiva sovrappone l'instaurato procedimento ex art. 67 legge 218/1995 a quello ex artt. 95/96 del DPR 396/2000, laddove le regole dettate dalla legge di diritto internazionale privato si configurano rispetto a quelle regolamentari come *lex specialis*. Prescindendo da ogni rilievo in ordine all'assunzione da parte del Sindaco, nella indicata qualità, del ruolo di parte processuale convenuta in un ipotetico giudizio ex DPR 396/2000, occorre considerare che in questo diverso giudizio, con riferimento alla svolta domanda, tale qualità non è data, né gli è stata attribuita dal ricorrente nell'atto introduttivo.

5.2 Rileva la Corte che nei procedimenti ex artt. 64 e segg. l. 218/1995 la legittimazione a contraddire compete al soggetto contro il quale si intende far valere l'efficacia della statuizione straniera, ossia al soggetto vincolato dal "*dictum*" dell'autorità estera. Nel caso in esame, il richiamo sarebbe quindi ai genitori biologici del minore, ma va considerato che nel procedimento statunitense esitato nel provvedimento di adozione, entrambi ("*the birth mother and the birth father*"), benchè convocati, una volta espresso il consenso alla adozione sono restati fuori dal giudizio. A costoro, quindi, non può competere il ruolo di parte nel presente procedimento.

D'altra parte, la necessità di individuare un contraddittore, suggerita anche dalla scelta del legislatore di sottoporre il presente giudizio al rito sommario, che prevede una parte "resistente", non può comportare a meri fini processuali l'attribuzione alla autorità amministrativa di una non esistente legittimazione a

contraddire. Rispetto a tale questione, per la quale non vi è univoco orientamento giurisprudenziale, considera la Corte che, con riferimento all'azione qui svolta, non rivestono il ruolo di "parti" né il Sindaco, quale ufficiale di Stato Civile, né, in ipotesi, il Ministero dell'Interno (che sarebbe legittimato in ordine ad eventuali azioni di responsabilità contro il Sindaco per atti da questi compiuti quale Ufficiale di Stato Civile), non assumendo rilievo nel presente procedimento l'interesse alla regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, né facendo capo al Sindaco, nella citata qualità, o al Ministero un interesse alla efficacia o meno nell'ordinamento italiano di provvedimenti emessi da autorità giudiziaria straniera in materia di *status*, interesse che è tutelato dall'intervento in giudizio del Procuratore Generale.

6. Ciò premesso, va affermata la competenza a decidere di questa Corte d'Appello.

Risulta comprovato dagli atti di causa che il ricorrente _____, cittadino statunitense, oltre che italiano, risiede da oltre un decennio nello Stato di New York; che è legato da stabile e duratura relazione con il Sig _____, cittadino statunitense, col quale convive da anni e col quale ha anche contratto matrimonio in data _____ secondo le leggi dello Stato di New York, dove i coniugi vivono nella città di New York, avendo assunto entrambi il cognome di famiglia _____; che il minore adottato è parimenti cittadino statunitense.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di _____ -che ha rifiutato la trascrizione sulla premessa della necessità di pronuncia del Tribunale per i minorenni- l'adozione di cui qui si chiede il riconoscimento non è riconducibile alle adozioni internazionali, secondo la Convenzione dell'Aja, disciplinate dalla legislazione speciale di cui agli articoli 35 e segg. della legge 183/1984, con disposizioni volte anche a impedire l'elusione da parte dei cittadini italiani, mediante fittizio trasferimento della residenza all'estero, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozioni di minori in stato di abbandono, ma si configura come adozione nazionale straniera, interna allo Stato di New York.

7. Non sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 41, comma 2°, L. 218/95, per derogare alla regola generale della competenza della Corte d'Appello in ordine al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, restando la fattispecie soggetta alla disciplina dettata dall'articolo 41, comma 1°, secondo cui "*I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66*", disposizioni a norma delle quali i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione, sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando producono effetti nell'ordinamento

dello Stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa.

8. Va ora esaminato il merito della domanda, rispetto alla quale sussiste l'interesse del genitore adottivo, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, a far dichiarare l'efficacia del provvedimento di adozione in Italia, non configurandosi nel presente giudizio litisconsorzio necessario con l'altro genitore.

Rileva la Corte che dalla documentazione prodotta, munita di regolare *Apostille* in base alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 e di asseverata traduzione, risulta che l'adozione è stata pronunciata con decreto, ora definitivo, dalla *Surrogate's Court* dello Stato di New York, ossia dalla Corte competente in materia di affari di volontaria giurisdizione, con provvedimento del _____, all'esito di procedimento nel quale sono stati coinvolti i genitori del minore, il cui consenso è stato acquisito in atti.

Il Giudice della *Surrogate's Court*, valutata l'idoneità della coppia adottante alla stregua dei risultati dell'indagine disposta ai sensi del paragrafo 116 della Domestic Relation Law - DOM (Consolidated Laws, Domestic Relation Law, - codes.findlaw.com > Codes > New York), dando atto che "*...an investigation having been ordered and made and the written report of such investigation having been filed with the Court, as required by the Domestic Relation Law..*", anche sulla base delle informazioni previste dal Social Services Law, ha emesso l'*adoption order*, ritenendo il provvedimento conforme nel caso concreto a *the best interest* del minore nato _____ a New York, il quale, secondo le disposizioni del paragrafo 117 della richiamata Domestic Relation Law, avrebbe assunto il nome di _____ l.

9. Dato atto del contenuto del provvedimento, della autorità giudiziaria che lo ha emesso e della natura del procedimento, svolto nel rispetto del diritto di difesa dei soggetti coinvolti nella procedura secondo i termini di un procedimento di volontaria giurisdizione, e considerato che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produce effetti nell'ordinamento in cui è stato pronunciato, compete a questa Corte di verificare che l'ordine di adozione non sia contrario all'ordine pubblico.

10. Tale valutazione non può che essere fatta in relazione all'ordine pubblico internazionale, come in plurime decisioni ribadito dalla Corte di legittimità, secondo la quale la nozione di ordine pubblico, cui far riferimento per consentire o negare ingresso di una norma straniera nel nostro ordinamento, non può più essere enucleata esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno: nel sistema plurale di cui è partecipe il nostro ordinamento, quella nozione deve aprirsi anche alle esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela

dei diritti fondamentali dell'uomo (così, la Cassazione in sentenza 19405/2013), per effetto della sinergia che proviene dall'interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali.

10.1 Tali concetti risultano da ultimo ribaditi e ulteriormente precisati, proprio in materia attinente allo *status filiationis* di un minore, dalla Corte di legittimità che nella recente sentenza 19599/2016 si è ancora ampiamente soffermata sulla nozione di ordine pubblico che qui interessa, affermandone la storicità, e quindi delineandone l'evoluzione dalla originaria concezione di "*..limite riferibile all'ordinamento giuridico nazionale, ai fini della salvaguardia di determinate concezioni di ordine morale e politico*", particolarmente affermate nella società statale e assunte dal legislatore ordinario a criteri direttivi e informativi della sua opera.", fino a riferirlo ad una diversa prospettiva in cui l'ordinamento giuridico nazionale si colloca all'interno di una più ampia comunità sovranazionale.

Ne risulta confermata una nozione di ordine pubblico internazionale, da intendersi come "*complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria..*".

Su tale premessa, secondo la Corte di Cassazione, il legame, pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili in primo luogo dalla Costituzione, ma anche -laddove compatibili con essa- dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non è, pertanto, ravvisabile contrasto con l'ordine pubblico, allorché una norma straniera sia difforme da disposizioni del diritto nazionale che non costituiscono parametro di riferimento al fine in esame, dovendo di contro ritenersi sussistente il contrasto della norma straniera con l'ordine pubblico "*...soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari..*".

10.2 Da tali considerazioni deriva il chiaro principio di diritto per cui il giudice italiano chiamato a valutare la compatibilità dell'atto straniero i cui effetti si chiede di riconoscere nel nostro paese "*..deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative e inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta Costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.*" Al fine di verificare se la difformità di disciplina su cui si basa l'atto straniero contrasti con principi della nostra Costituzione, questi ultimi dovranno "*..enuclearsi in armonia con quelli desumibili dalle principali fonti internazionali, poiché solo in tal caso potrebbe opporsi un principio di ordine pubblico, a*

norma degli artt. 16, 65 della legge n.218 del 1995 e 18 del dPR n.396 del 2000, idoneo ad impedire all'atto straniero di produrre effetti in Italia..”

11. Verificando nella delineata prospettiva, condivisa e fatta propria da questa Corte, se il provvedimento della Corte statunitense sia o meno contrastante con i richiamati diritti fondamentali, assume rilievo la tutela del “miglior” interesse del minore, vera e propria clausola generale riconosciuta nell’ordinamento interno e in quello internazionale, “interesse” declinato sotto plurimi profili nelle fonti normative e nelle indicazioni giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali.

Nella consapevolezza che l’ampiezza dei riferimenti al *best interest* del minore rende inevitabilmente deficitaria ogni citazione di fonti e provvedimenti, può farsi in questa sede solo un sintetico richiamo alle Convenzioni più risalenti nel tempo -la Convenzione di New York (*Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*) e la Convenzione di Strasburgo (*Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo*)- alla Carta di Nizza (*Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*), ora parte integrante del Trattato sull’Unione, che codifica all’articolo 24, co.2, il principio che “*In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*”; nonché alle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2010 a Bruxelles che pongono il principio fondamentale per cui “*Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro superiore interesse sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano*”.

12. Nel caso in esame, l’interesse del minore consiste
nell’interesse a conservare nel nostro ordinamento lo *status filiationis* riconosciuto in altro Stato in forza di provvedimento giudiziario, valido e produttivo di effetti, emesso sulla base di un positivo apprezzamento dell’interesse dello stesso minore.

12.1 Alla rilevanza del mantenimento dello *status* acquisito fa riferimento la più volte richiamata sentenza 19599/2016, nella quale la Corte di legittimità afferma che il diritto alla continuità dello *status* di figlio è conseguenza diretta del *favor filiationis* “..sculpito negli art. 13, comma 3, e 33, commi 1 e 2, della legge n.218/1995, ed è implicitamente riconosciuto nell’art.8, par.1, della Convenzione di New York sul <diritto del fanciullo a preservare la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali>.”

12.2 L’importanza per il minore della dimensione relazionale e sociale con il genitore, e quindi l’importanza del riconoscimento all’esterno di detta relazione, ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu che ha in più decisioni sottolineato come il riconoscimento legale del rapporto di filiazione, in quanto espressione di una chiara appartenenza familiare, sia decisivo per lo

sviluppo della personalità del minore, ed ha così delineato il riconoscimento del relativo *status* come complemento del rispetto della vita privata.

E' doveroso il richiamo, da ultimo, alle sentenze *Menesson* e *Labassee* del giugno 2014 in tema di mancato riconoscimento del legame di filiazione tra bambini nati all'estero da madri surrogate e i genitori sociali, trattandosi di provvedimenti nei quali si afferma che il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU include il primario interesse dell'individuo a definire la propria identità come essere umano e, quindi, anche il proprio *status* di figlio all'interno di una coppia di genitori. La dimensione relazionale e sociale tra il minore e il genitore, richiamata anche dall'articolo 24 della Carta di Nizza (comma 3: "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.."), costituisce, cioè, fondamento del diritto all'identità personale, quale diritto della persona a definire se stessa attraverso le relazioni con la società, diritto che va ricompreso nella nozione di vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. Parimenti all'identità si connette il diritto al mantenimento del cognome che, quale profilo caratterizzante in ambito sociale il singolo individuo, deve essere considerato nell'alveo della tutela dei valori fondamentali della persona ed in specie nella prospettiva della protezione della sua identità (sul punto, ampi richiami alla giurisprudenza della CGE nella richiamata sentenza 19599/16).

13. Avendo riguardo al "*principio di rilevanza costituzionale*" (Cass. 19599/16) del miglior interesse del minore, ritiene questa Corte che risponda all'interesse di , adottato dopo la sua nascita dalla coppia che si è assunta nei suoi confronti responsabilità genitoriale, garantire anche nel nostro paese riconoscimento giuridico alla dimensione sociale e affettiva della filiazione adottiva.

Non è infatti contestabile che qualora nel nostro ordinamento non si riconoscesse rilievo giuridico al rapporto tra il minore e gli adottanti, resterebbe gravemente sacrificata la posizione del minore sotto plurimi profili, dalla lesione del diritto a preservare quella identità personale che ha costruito nel rapporto con le figure genitoriali, alla impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana ed europea che gli competono *jure sanguinis*, essendo figlio di

Può cioè sostenersi, sulla scorta dei criteri di riferimento utilizzati da Cassazione 19599/16, che il mancato riconoscimento dello *status filiationis* tra e il padre , "determinerebbe una "incertezza giuridica" già stigmatizzata dalla Corte Edu (nel ... caso *Menesson c. Francia*...) ovvero " una situazione giuridica claudicante" (Corte federale tedesca del 2014..) che influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale del minore, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità, non solo di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche...di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri

bambini e anche di coloro che, nati all'estero, abbiano ottenuto il riconoscimento negato" al piccolo .

Un ultimo rilievo appare opportuno: l'interesse del minore alla garanzia giuridica della relazione col genitore è certamente speculare, nel caso in esame, all'interesse del genitore, ma tale considerazione non modifica l'ottica della decisione che assume al centro della valutazione il *best interest* del minore al mantenimento dello *status* e a vivere una *vita familiare* col genitore.

14. Il riconoscimento nel nostro ordinamento dello *status* acquisito all'estero non è poi precluso dal necessario bilanciamento tra l'interesse del minore e altri interessi coinvolti che non assumono nella fattispecie in esame pari rilevanza costituzionale, non potendo, in particolare, attribuirsi copertura costituzionale alla regola per cui nel nostro ordinamento l'adozione legittimante è consentita esclusivamente a coniugi uniti in matrimonio, istituto accessibile solo a persone di sesso diverso.

14.1 E' opportuno innanzitutto un riferimento alla possibilità dell'adozione nei confronti di un solo coniuge, prevista come eccezione dall'articolo 25, comma 5°, della legge 183/1984 nel caso in cui, nel corso di un affidamento preadottivo di un minore a una coppia, uno dei coniugi decida di porre fine alla convivenza e di separarsi: il fatto che, nell'interesse esclusivo del minore, l'adozione possa essere in quel caso disposta nei confronti di un solo coniuge, esclude che l'adozione da parte di una persona singola possa ritenersi contraria all'ordine pubblico, anche solo "interno".

14.2 Si richiamano poi, ancora una volta, argomentazioni e conclusioni, da questa Corte interamente condivise, contenute nella decisione 19599/2016.

Nel provvedimento, la Corte -premesse la natura di formazione sociale, "ove la persona svolge la sua personalità, della unione tra persone dello stesso sesso e premesso il richiamo alla fondamentale e generale libertà dei componenti di una coppia di diventare genitori e formare una famiglia (libertà riconnessa da Corte Costituzionale 162/14 agli articoli 2, 3 e 31 della Carta e non all'articolo 29)- ha escluso l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio costituzionale di ordine pubblico, idoneo ad impedire l'ingresso in Italia dell'atto di nascita di un minore, figlio di coppia dello stesso sesso, "in nome di un'asserita preclusione ontologica per le coppie formate da persone dello stesso sesso (unite da uno stabile legame affettivo) di accogliere, di allevare e anche di generare figli..".

14.3 Tale conclusione è ovviamente estensibile alla presente fattispecie, non potendo la assenza di differenza di sesso tra i genitori -differenza tipica dell'istituto matrimoniale come nel nostro ordinamento disciplinato dal legislatore ordinario- giustificare una condizione deteriore per i figli adottati da coppia dello stesso sesso, né incidere negativamente sul loro diritto ad uno *status* giuridico corrispondente al rapporto creato all'interno del nucleo familiare omogenitoriale fondato sugli affetti, pur in mancanza di un legame genetico.

14.4 Va al riguardo sottolineata l'evoluzione nel nostro paese della giurisprudenza di merito e di legittimità che, negli ultimi anni, ha affrontato la tematica del rapporto genitoriale omoparentale, sia in materia di affidamento che di adozione, uscendo dalle secche del pregiudizio che induceva, pur in assenza di qualsiasi riscontro scientifico o oggettivo, a ritenere dannoso per l'equilibrato sviluppo di un bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale: dall'affido di figlio minore alla madre convivente con altra donna (Cassazione 601/2013), alle numerose sentenze che hanno riconosciuto ai sensi dell'articolo 44/d della legge 183/1984 l'adozione del figlio del partner dello stesso sesso, i giudici hanno emesso provvedimenti che hanno tenuto conto della effettiva capacità delle persone di garantire protezione, affetto, cura e sicurezza al minore, ossia di assumere responsabilità genitoriale, prescindendo dal loro orientamento sessuale.

15. Detto, quindi, che la attuale preclusione legislativa all'adozione stabilita dal legislatore ordinario per le coppie dello stesso sesso non si configura come opzione costituzionalmente obbligata, nemmeno fanno ostacolo al chiesto riconoscimento gli effetti di adozione piena e legittimante che si connettono al provvedimento della *Surrogate's Court*, secondo le disposizioni del paragrafo 117 della richiamata *Domestic Relation Law*, (par.117, 1/c "*The adoptive parents or parent and the adoptive child shall sustain toward each other the legal relation of parent and child and shall have all the rights and be subject to all the duties of that relation..*").

Premesso che la limitazione dell'adozione "legittimante" alle sole coppie coniugate non costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, occorre anche considerare che quella limitazione trova fondamento nella, dapprima esistente, differenza tra lo *status* di figlio legittimo e quello di figlio naturale, al fine di garantire tramite quella adozione maggiore stabilità e pregnanza ai diritti del minore, e che oggi, a seguito della unificazione degli *status* di figlio, a quella limitazione non può riconoscersi tale pregressa funzione.

La nuova disciplina legislativa, infatti, ha posto al centro delle relazioni familiari non più il matrimonio, istituto privato della antica essenziale funzione di dar luogo alla discendenza legittima, bensì il figlio e il suo *best interest*, nelle declinazioni proposte da legislazione e giurisprudenza. E il novellato articolo 74 del codice civile -a norma del quale "*la parentela è il vincolo che unisce persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo*", con l'eccezione della adozione dei maggiorenni- suggerisce la fine della gerarchia delle diverse forme che assume l'adozione e la necessità di ricondurre tutte le filiazioni biologiche e tutte le filiazioni adottive di minori ad un unico *status* di figlio.

16. Fermo restando che ogni valutazione in ordine ai presupposti della disposta adozione del minore rientra nella competenza della *Surrogate's Court*, questa Corte ritiene in definitiva non contrastante con i principi di ordine pubblico, come sopra inteso, l'apprezzamento effettuato dalla Corte statunitense che, applicando le disposizioni della legge statunitense (*Consolidated Laws, Domestic Relation Law, -codes.findlaw.com > Codes > New York*), ha disposto, a seguito di procedimento svolto secondo le regole di legge, che partners dello stesso sesso, legati da relazione affettiva, ritenuti idonei, potessero adottare il minore, avendo i di lui genitori rinunciato volontariamente ai diritti e doveri connessi alla genitorialità.

Alla dichiarazione di efficacia consegue l'ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di di trascrivere il provvedimento di adozione che deve anche nel nostro paese svolgere i suoi effetti, unitamente all'atto di nascita nel quale l'adottato viene indicato anche col secondo nome e con le sue nuove generalità, e sono indicate le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali.

17. Quanto alle spese di lite, la particolarità della fattispecie e l'incertezza giurisprudenziale in merito alla legittimazione passiva, in relazione a procedimenti quali quello in esame, del Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di stato civile svolte quale Ufficiale di Governo, suggeriscono l'opportuna compensazione delle stesse.

PQM

La Corte d'Appello di Milano

*dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di , in persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo;

*dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana del provvedimento "*Order of Adoption*" pronunciato in data dalla *Surrogate's Court* dello Stato di New York, Contea di New York, con cui è stata dichiarata l'adozione del minore , nato a New York, New York, Stati Uniti d'America, , da parte di e ;

*ordina, per gli effetti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla trascrizione del citato provvedimento, unitamente all'atto di nascita no. dell'adottato contenente le sue nuove generalità, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali.

*dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del minore e delle parti, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 196/2003

Milano, 5 ottobre 2016

Il presidente estensore
Bianca La Monica

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sezione I

025 1 4 000 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI

